

CITTA' di CASTEL MAGGIORE (BO)

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise di Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi di assise, modificato dalle leggi 24 novembre 1951 n. 1324 e 5 maggio 1952 n. 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello

INVITA

tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise o di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico ed anche reperibili sul portale internet: www.comune.castel-maggiore.bo.it e fatte pervenire entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno con le seguenti modalità:

consegna a mano presso l'ufficio urp – via Matteotti 10, Castel Maggiore – entrata da Piazza Pace;

per raccomandata a/r al seguente indirizzo: Città di Castel Maggiore – via Matteotti 10 cap. 40013;

per mail all'indirizzo: servizi.demografici@comune.castel-maggiore.bo.it

per via telematica all'indirizzo pec: comune.castelmaggiore@pec.renogalliera.it

Dalla Residenza Municipale, li 29.04.2025



IL SINDACO

Luca Vignoli

REQUISITI PER LE ISCRIZIONI ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE

- 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- 2) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- 3) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

REQUISITI PER LE ISCRIZIONI ALL'ALBO DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE DI APPELLO

- 1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
- 2) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- 3) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

NON POSSONO ASSUMERE L'UFFICIO DI GIUDICE POPOPOLARE:

- a) i magistrati e, in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se dipende dallo Stato di attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.